

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione Pasticceri d'Italia Con.Pa.It., essa è retta dal presente Statuto e, per quanto non previsto, dalle vigenti norme in materia di associazione di diritto privato non riconosciuta, contemplate dal Codice Civile in quanto compatibili.

ARTICOLO 2 SCOPI ASSOCIATIVI

L'Associazione è apolitica, apartitica e non persegue finalità di lucro. Scopo dell'Ente è la promozione e la tutela della pasticceria artigianale italiana in ambito nazionale ed internazionale attraverso tutte le ritenute attività idonee allo scopo e che a titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito vengono specificate:

- promuovere e tutelare con tutti i mezzi possibili, purché compatibili con gli scopi dell'associazione e con la natura giuridica della stessa, lo sviluppo della pasticceria artigianale e la professionalità del pasticciere artigiano, nell'interesse della categoria e dei consumatori, intervenendo presso le autorità competenti, le istituzioni, gli organismi economici, scientifici, formativi e professionali per creare e diffondere anche a livello internazionale un'immagine qualificata del prodotto dolciario italiano;
- rivalutare e diffondere la cultura del dolce ed i suoi profondi legami con le tradizioni più antiche di ogni paese e regione
- curare gli interessi dei propri associati nel preciso intento di ottenere le più ampie affermazioni di categoria;
- favorire ed incoraggiare gli artigiani pasticceri a mantenere costantemente un'alta qualità per rinforzare presso il pubblico la considerazione e la reputazione dei suoi membri;
- tenere costantemente informati i soci sui progetti, le disposizioni normative le situazioni professionali sia a livello nazionale ed internazionale;
- promuovere la creazione di scuole e/o corsi di formazione per la pasticceria, professionalmente qualificate, per un rapido ed efficiente inserimento dei giovani in questo specifico settore;
- collaborare all'istituzione di un albo professionale della pasticceria artigianale ed un mansionario della pasticceria italiana;
- incentivare il discorso qualitativo del prodotto dolciario artigianale anche attraverso un'azione di informazione sulle caratteristiche delle materie prime impiegate e sulle normative igienico-sanitarie per una corretta lavorazione;
- favorire la nascita e collaborare ove già esistenti con le associazioni di categoria presenti sui territori di competenza o adesione diretta alle stesse.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie consentite dall'ordinamento giuridico italiano e non espressamente riservate a determinate categorie per le quali è previsto il possesso di requisiti specifici.

ARTICOLO 3 SEDE E ASSETTO ASSOCIATIVO

La durata dell'Associazione è illimitata. La sede principale dell'associazione è ubicata in Reggio Calabria (RC) alla Piazza Sant'Anna n ° 3.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta. L'Associazione potrà in essere la propria attività su tutto il territorio nazionale e potranno essere istituite o chiuse sedi secondarie e operative, nonché delegazioni anche in altre città d'Italia.

L'Associazione al fine di rendere più capillare la propria presenza sull'intero territorio nazionale, può istituire delegazioni regionali, con autonomia amministrativa e con competenze circoscritte geograficamente alla zona di competenza. La costituzione di una delegazione regionale può avvenire, su richiesta dei soggetti interessati e delibera motivata del Consiglio direttivo, quando nella regione trovino stabile domicilio almeno 15 associati.

Nel corso della loro esistenza tali delegazioni avranno la facoltà di organizzare eventi a livello locale nonché dotarsi di autonomi piani esecutivi, il tutto nel pieno ed incondizionato rispetto del presente statuto, dei principi generali dell'associazione e dell'indirizzo associativo determinato dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo con delibera motivata potrà in ogni momento deliberare lo scioglimento, l'accorpamento e la fusione di una o più delegazioni.

ART. 4 RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente dell'Associazione eletto dal Consiglio Direttivo e munito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto dei principi associativi e delle indicazioni del Consiglio Direttivo di cui al presente statuto.

ART. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote ordinarie versate dai soci, dai contributi straordinari deliberati dal Consiglio direttivo ed a carico di tutti gli associati, da beni mobili e/o immobili che diverranno per qualsiasi ragione e/o causa di proprietà dell'associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti. I mezzi finanziari ed il patrimonio dell'Associazione sono destinati e vincolati alla realizzazione degli scopi associativi.

Nessun eventuale avanzo di gestione potrà essere distribuito agli associati nè potrà darsi luogo al rimborso di quanto versato a titolo di quota o contributo straordinario.

ART. 6 ASSOCIATI

Possono aderire all'associazione in qualità di soci i produttori di pasticceria in possesso di regolare autorizzazione, i titolari di laboratori di pasticceria artigianale e/o eventuali propri collaboratori e/o lavoratori subordinati. Possono altresì aderire all'associazione i gruppi organizzati e/o le singole persone che pur non svolgendo esclusivamente o prevalentemente l'attività di pasticciare, condividono gli scopi dell'associazione analiticamente indicati all'art. 2 del presente statuto.

Possono altresì aderire gli studenti di scuole e/o enti di formazione che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione medesima previa stipula di apposita convenzione con i relativi istituti di appartenenza. La qualità di associato è strettamente personale e non cedibile né per atto tra vivi né per atto a causa di morte.

ART. 7 QUALIFICA DI ASSOCIATO E REQUISITI

La richiesta di adesione all'associazione deve pervenire per iscritto (a mezzo di mail o racc a/r) alla sede legale dell'associazione. Il Consiglio direttivo delibera con atto motivato sull'ammissione. Con la presentazione della domanda di ammissione, l'associato dichiara di aver preso conoscenza dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione, di impegnarsi a condividere ed accettare gli scopi della stessa ed a partecipare attivamente alla sua vita ed al suo sviluppo.

ART.8 DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Il socio è tenuto al rispetto delle norme statutarie e di ogni deliberazione degli organi associativi. E' tenuto inoltre al pagamento della quota sociale ordinaria e degli eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio direttivo, in relazione alle esigenze economiche necessarie ai fini del conseguimento degli scopi dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasmissibili e non possono formare oggetto di rivalutazione.

L'associazione si impegna a garantire l'uniformità del rapporto associativo ed a porre in essere tutte le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Ciascun associato ha il diritto di esprimere il suo voto in assemblea anche facendosi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Salvo che intervengano successive indicazioni per iscritto, ciascun associato si presume domiciliato presso il luogo indicato nella richiesta di ammissione trascritta nel libro dei soci. Ogni associato è tenuto a concorrere alla promozione, pubblicizzazione e diffusione, anche nelle iniziative della propria attività imprenditoriale, dell'associazione nonché delle attività e finalità della stessa anche esponendo nella propria attività imprenditoriale i segni distintivi dell'associazione.

L'iscrizione all'associazione è illimitata e si intende tacitamente rinnovata annualmente in assenza di disdetta da inviare mediante racc. a/r presso la sede legale dell'associazione entro e non oltre il giorno 30 del mese di ottobre dell'anno di esercizio del recesso. Ad ogni buon conto il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. L'associato che volontariamente recede

dall'associazione non ha diritto ad alcuna liquidazione o rimborso delle quote associative versate e di eventuali ulteriori conferimenti eseguiti.

L'inosservanza del presente statuto, il mancato pagamento della quota associativa, la violazione delle delibere adottate dal Consiglio direttivo, il compimento di atti lesivi del buon nome dell'associazione, comportano la decadenza del socio previa delibera da parte del Consiglio direttivo. L'esclusione per il mancato pagamento della quota sociale può essere sanata mediante versamento della stessa unitamente alla quota dell'anno successivo o comunque in periodo antecedente la chiusura dell'anno in corso.

ART. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea dei soci;
- Il collegio dei probiviri;
- Il Consiglio direttivo, composto da:

Il Presidente; Il vice Presidente; Il tesoriere; Il segretario.

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso. Il Consiglio direttivo tuttavia rimborsa le spese debitamente documentate e sostenute dal Presidente, dagli organi dell'associazione, dai soci o da soggetti esterni esclusivamente derivanti da specifici incarichi ad essi affidati, o per effetto di successiva ratifica di atti da questi compiuti nell'interesse dell'Associazione.

Per tutte le cariche sopra esposte non sono previsti requisiti specifici ad eccezione di quanto specificamente indicato; ciascun soggetto non può rivestire nello stesso tempo due o più cariche contemporaneamente. Tutte le cariche hanno durata quadriennale e sono rinnovabili per un massimo di tre mandati.

ART. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci si compone di tutti gli associati esistenti all'atto di convocazione e risultanti dal libro dei soci. Essa si riunisce previa convocazione del Presidente o su sua delega del Vice Presidente, o su richiesta motivata nell'ipotesi in cui tale richiesta gli pervenga per iscritto dai 2/3 degli associati o dai 2/3 del Consiglio direttivo da inoltrare a ciascun associato mediante qualsiasi mezzo cartaceo o informatico atto a dimostrarne l'avvenuta ricezione, con preavviso di almeno otto giorni.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, a pena di invalidità della riunione stessa, la data, l'ora, il luogo ove la stessa si riunisce e l'ordine del giorno. L'indirizzo presso cui dovrà essere inviata la convocazione dovrà essere quello corrispondente a quello portato dal libro soci, eventualmente modificato e/o integrato per effetto di successive comunicazioni scritte fatte pervenire da ciascun socio presso la sede sociale. La convocazione dell'assemblea potrà dirsi egualmente valida quando, in alternativa alle modalità sopra descritte, ne sia data notizia sul sito internet dell'associazione con preavviso di almeno quindici giorni. Ciascun associato potrà prendere parte all'assemblea in ogni modo, anche telematicamente purché tale modalità consenta allo stesso di essere identificato senza alcuna perplessità e laddove tale modalità consenta

allo stesso di esercitare tutte le facoltà in suo potere ben compreso l'esercizio del diritto di voto.

ART. 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro e non oltre gg. 180 dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente. L'assemblea è altresì convocata dal Presidente o su sua delega dal Vice Presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno, e nell'ipotesi in cui tale richiesta gli pervenga per iscritto dai 2/3 degli associati o dai 2/3 del Consiglio direttivo.

Sono di competenza esclusiva dell'assemblea dei soci le deliberazioni in merito all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nonché la elezione e la revoca dei membri del Consiglio direttivo. Sono altresì di competenza dell'assemblea dei soci, in composizione ordinaria, tutti gli argomenti sottoposti al suo esame e non espressamente riservati alla competenza dell'assemblea dei soci in composizione straordinaria.

L'assemblea dei soci, in composizione ordinaria, in prima convocazione risulta regolarmente costituita quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei soci esistenti alla data della deliberazione ed approva gli argomenti all'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In convocazioni successive alla prima, l'Assemblea ordinaria risulta validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza degli stessi. Ai fini del computo del quorum deliberativo non si tiene conto degli associati che per i motivi compiutamente indicati nel presente statuto risultino privi del diritto di voto.

ART. 12 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice Presidente o in alternativa dal membro del Consiglio direttivo più anziano. Nel corso dell'assemblea viene nominato un segretario cui è affidato il compito di redigere il verbale dell'assemblea che, previa lettura ai presenti, viene trascritto sull'apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ciascun associato può partecipare all'assemblea personalmente oppure delegando per iscritto un altro associato al quale in ogni caso non è concesso di ricevere più di tre deleghe per la medesima assemblea.

Gli associati che alla data dell'assemblea non risultino in regola con il pagamento delle quote sociali possono prendere parte all'assemblea, ma non possono esercitare diritto di voto, nemmeno mediante delega, a meno che nelle ventiquattro (24) ore precedenti il consesso non provvedano al pagamento integrale degli importi a tale titolo dovuti. Qualora nel corso dell'assemblea si deliberi con il voto determinante di uno o più soci non legittimati al voto, la delibera è nulla e tale nullità potrà essere fatta valere dal Presidente o da qualsiasi altro associato che ne abbia interesse secondo le modalità di legge.

ART. 13 ELEZIONE DEI DELEGATI REGIONALI

Le delegazioni regionali, provvedono alla elezione del proprio Presidente-delegato regionale il quale diviene *ipso facto* membro di diritto del Consiglio direttivo dell'associazione. Le delegazioni regionali, con autonomia amministrativa e con competenze circoscritte geograficamente alla zona di competenza, sono costituite su richiesta dei soggetti interessati e delibera motivata del Consiglio direttivo, quando nella regione trovino stabile domicilio almeno 15 associati.

Ai fini della elezione dei Presidenti-delegati regionali, l'assemblea regionale potrà dirsi validamente costituita ove siano presenti i 2/3 degli associati residenti nella rispettiva delegazione regionale di appartenenza. Il Presidente potrà dirsi validamente eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ART. 14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea dei soci, in composizione straordinaria, ha competenza esclusiva, salvo l'intervento dell'autorità governativa ove richiesta, ai sensi di legge, sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sul cambiamento dello scopo sociale, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del proprio patrimonio. Essa delibera in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati, mentre in successive convocazioni essa potrà deliberare con la presenza ed il voto favorevole della metà più uno degli associati.

ART. 15 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, Il vice Presidente, Il tesoriere, Il segretario, nonché dai presidenti-delegati regionali eletti dall'assemblea generale dei soci organizzata su base regionale e da tutti gli altri membri in carica ed ammessi col voto favorevole del Consiglio direttivo medesimo. Esso delibera altresì sui criteri da adottare per l'assunzione ed il licenziamento e più in generale per la determinazione del regime di collaborazione del personale esterno con ogni connessa determinazione, fatti salvi i poteri riconosciuti al Presidente a tal proposito. Il Consiglio direttivo ha facoltà, di procedere alla nomina, alla revoca, alla determinazione del trattamento economico dei professionisti esterni che collaborano a qualsiasi titolo con l'Associazione.

Il Consiglio direttivo coadiuva e controlla l'operato del Presidente e d'intesa con questi, emana determinazioni, regolamenti, direttive e circolari interne al fine di favorire il raggiungimento degli scopi associativi nel pieno rispetto delle direttive assembleari. Il Consiglio direttivo promuove l'organizzazione dell'associazione, fissa le quote sociali, stabilisce la partecipazione a manifestazioni, regionali, nazionali ed internazionali, stabilisce l'ammissione e l'esclusione degli associati, si fa promotore dell'istituzione delle delegazioni regionali o provinciali sull'intero territorio nazionale.

Esso è convocato dal Presidente o in caso di suo impedimento dal vice Presidente o da 2/3 dei suoi membri con preavviso di almeno sette (7) giorni. Esso è validamente costituito ove sia presente la maggioranza dei suoi membri.

E' presieduto dal Presidente o in caso di impedimento o assenza dal Vice Presidente ovvero in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano. Il Consiglio direttivo delibera su tutti i punti previsti all'ordine del giorno e sottoposti alla sua attenzione, con la maggioranza dei componenti presenti. Il Presidente esprime il proprio voto per ultimo ed in caso di parità sarà richiesto ai membri del Collegio dei Proviviri di esprimere il proprio voto che in tal caso sarà determinante.

Ogni membro del Consiglio direttivo deve inoltre agire sempre con la diligenza del mandatario, assicurare il massimo riserbo sui fatti di cui viene a conoscenza a causa dell'espletamento del mandato e non agire in posizione di conflitto d'interesse con gli obiettivi e le finalità dell'associazione, segnalando preventivamente al Consiglio direttivo l'insorgenza di dette circostanze e, per l'effetto, astenendosi dal partecipare ad iniziative connotate dal succitato conflitto.

Tutte le cariche all'interno del consiglio direttivo hanno durata quadriennale e sono comunque rinnovabili per un massimo di tre mandati.

ART. 16 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo i quali esprimono il proprio voto in conformità al parere degli associati riuniti in Assemblea generale convocata dalle rispettive delegazioni regionali secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente Statuto. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione.

Egli, esegue le attività di indirizzo dell'Associazione, convoca, scioglie e presiede le sedute dell'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, nonché quelle del Consiglio direttivo sottoscrivendone i verbali ed assicurando l'esecutività delle deliberazioni ritualmente prese. Il Presidente, sorveglia, coordina e sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sottoscrive e ratifica gli atti ed i documenti della stessa e rappresenta con firma singola la medesima associazione verso i terzi. In caso di urgenza, spetta al Presidente il potere di adottare decisioni contingibili e urgenti senza preventiva convocazione del Consiglio direttivo e fatta salva la successiva ratifica di quest'ultimo.

Il Presidente propone la designazione dei membri del Consiglio direttivo che non rientrino in detto consiglio ipso iure poiché delegati- presidenti regionali e dei membri del Collegio dei Proviviri che non siano espressione dell'assemblea generale dei soci, tra soggetti meritevoli (anche non necessariamente operanti nel settore della pasticceria) che in qualunque modo siano in grado di fornire, in forza delle proprie competenze, il proprio supporto tecnico e personale per il conseguimento degli scopi associativi. L'ammissione di tali soggetti in seno al Consiglio direttivo o al Collegio dei Proviviri, su proposta del Presidente, avverrà con il voto favorevole del Consiglio direttivo secondo i *quorum* deliberativi dello stesso.

In caso di assenza, dimissioni, decadenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 17 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto tra i membri del Consiglio direttivo secondo le modalità stabilite per la elezione del Presidente. Egli, previa delega scritta del Presidente, sostituisce quest'ultimo in tutte le sue funzioni ove questi sia impedito o assente.

Garantisce unitamente al Presidente la realizzazione degli scopi e delle finalità associative. Provvede, pertanto, alla raccolta delle adesioni, all'organizzazione di manifestazioni e/o qualsivoglia altro evento idoneo al perseguimento delle finalità proprie dell'associazione.

Il Vice Presidente, previa autorizzazione scritta del Presidente, può provvedere ad effettuare pagamenti ed a riscuotere e/o accettare elargizioni versate a qualsiasi titolo dagli associati o da terzi. Tuttavia, anche laddove vi sia tale preventiva autorizzazione, è comunque fatto obbligo di trasferire tali somme sul conto corrente acceso presso l'Istituto di credito indicato dal Presidente ed intestato all'associazione medesima. Il mancato adempimento di tale obbligo costituisce causa di esclusione dall'associazione da deliberarsi nella prima seduta utile del Consiglio direttivo o all'uopo convocata.

ART. 18 IL TESORIERE

Il tesoriere cura la compilazione del bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da sottoporre all'esame dell'assemblea. Egli è responsabile della gestione delle somme dell'associazione a lui pervenute e/o affidategli. E' tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta che gli venga formulata dal Presidente o dal Consiglio direttivo. Provvede alla regolare tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti i movimenti di cassa. Il tesoriere non potrà effettuare pagamenti senza mandato debitamente firmato dal Presidente.

ART. 19 IL SEGRETARIO

Il segretario provvede alla registrazione su apposito libro dell'iscrizione degli associati, trascrive i verbali di assemblea e del Consiglio direttivo curando che gli stessi siano firmati dal Presidente o dal suo sostituto e dal segretario dell'assemblea.

Cura la tenuta dei libri sociali:

- Libro degli associati
- Libro dei verbali delle assemblee
- Libro dei verbali del Consiglio Direttivo

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali nei modi previsti dal Comitato Direttivo.

ART. 20 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è nominato dal Consiglio direttivo e si compone di 3 soci persone fisiche che vantino autorevolezza sotto il profilo personale e morale e che possano offrire parere consultivo agli organi associativi nel corso dell'espletamento del loro mandato ed offrire contributo all'amministrazione dello stesso secondo criteri di equità e giustizia. Il loro compito è quello di intervenire nel caso di divergenze interne

all'associazione circa l'applicazione dello statuto e delle altre determinazioni assunte a norma di questo, ovvero ammonire il Consiglio direttivo circa il pericolo, anche solo potenziale, di eventi dannosi e/o pregiudizievoli per l'immagine, l'esistenza e la crescita dell'associazione. Il collegio dei probiviri ha durata triennale fatta salva la possibilità di rielezione dei suoi membri.

Il Collegio dei probiviri collegialmente ed anche a mezzo di relazioni scritte esprime pareri circa la correttezza formale e sostanziale dell'operato degli organi associativi, circa l'opportunità di accettare, rigettare e sospendere l'iscrizione degli associati e l'interpretazione di norme su cui esistano divergenze interpretative. Il parere del Collegio riveste sempre natura consultiva e non vincolante. I membri del Collegio dei probiviri hanno facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, onde indirizzarne l'operato, pur non avendo diritto di voto in ordine alle deliberazioni assunte dallo stesso, tranne che nel caso di espressione di voto di parità, in tal caso il parere del Collegio dei Probiviri avrà valore determinante.

ART. 21 ESERCIZI SOCIALI, RENDICONTO E LIBRI SOCIALI

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno. Relativamente a ciascun esercizio sociale il Consiglio direttivo è tenuto ad offrire rendiconto agli associati, integrando eventualmente detto documento con una relazione qualora la stessa sia ritenuta atta ad esplicarne i contenuti ed offrire più agevole lettura di quanto ivi riportato. Approvato il bilancio, esso dovrà essere trascritto su apposito registro contabile evidenziando l'avanzo o il disavanzo della gestione.

I risultati positivi d'esercizio (avanzo di gestione) saranno accantonati in una riserva del patrimonio ed esclusivamente utilizzati per gli scopi dell'associazione, di converso i risultati negativi (disavanzo) andranno imputati a diretta decurtazione della riserva creatasi per effetto dei precedenti avanzi di gestione. Laddove la riserva in questione dovesse risultare insufficiente ad accogliere il disavanzo ottenuto, il Presidente unitamente al Consiglio direttivo, dovrà senza indugio fissare un contributo straordinario in capo a ciascun socio ad immediata copertura di tale disavanzo.

ART. 22 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

I libri sociali obbligatori per l'associazione sono costituiti da:

- libro soci;
- libro contabile;
- registro dei verbali d'assemblea;
- registro dei verbali delle sedute del Consiglio direttivo.

Tutti i registri devono essere compilati a norma di legge e devono rimanere depositati presso la sede dell'associazione, salvo la facoltà del Comitato Direttivo di trasferirli presso altra sede secondaria ovvero presso lo studio di un professionista all'uopo incaricato. Ciascun socio, previa richiesta scritta inoltrata al Consiglio Direttivo con preavviso pari almeno a cinque (5) giorni ha il diritto di ispezionare e consultare i libri

dell'associazione nonché ogni altro documento dell'associazione e di ottenerne, a proprie spese, una copia.

ART. 23 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Costituiscono cause di scioglimento dell'associazione:

- Delibera dell'assemblea generale dei soci in composizione straordinaria;
- Raggiungimento di tutti gli obiettivi e fini dell'associazione;
- Recesso, morte, fallimento, assoggettamento ad altre procedure concorsuali e perdita dei requisiti di tutti gli associati;
- Mancata approvazione del rendiconto per tre esercizi consecutivi;
- Prolungata inattività dell'Associazione per almeno 5 anni anche per carenza di risorse finanziarie;
- Disposizioni di legge.

Accertata o deliberata una delle cause di scioglimento sopra riportate, l'assemblea deve approvare il rendiconto alla data di liquidazione provvedendo altresì alla nomina di un liquidatore a cui sono attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione finalizzati ad estinguere i debiti ed incassare i crediti esistenti alla data della messa in liquidazione, a liquidare attraverso l'alienazione a terzi i beni mobili ed immobili, i diritti e quant'altro posseduto dall'associazione suscettibile di autonoma valutazione economica, esso inoltre sarà tenuto ad esperire tutte le formalità di natura civilistica e fiscale richieste dall'incarico come per legge.

Nell'ipotesi in cui il patrimonio dell'associazione dovesse risultare insufficiente per l'estinzione dei debiti, ciascun associato assume l'obbligo di dover concorrere in eguale misura per il ripianamento di detti debiti, previa richiesta che il liquidatore dovrà inoltrare per iscritto.

Nell'ipotesi in cui, dopo aver portato a termine tutte le formalità per la liquidazione, dovessero rendersi disponibili delle somme, queste saranno devolute ad altra associazione o ente avente finalità istituzionali similari.

Terminata la procedura di liquidazione, il liquidatore incaricato dovrà sottoporre un rendiconto del suo operato all'assemblea la quale ne approverà eventualmente l'operato conferendogli, in di avvenuta approvazione, l'incarico di procedere alla cancellazione dell'associazione.

ART. 24 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e gli organi dell'associazione sarà rimessa al giudizio del Collegio dei probiviri che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale.

In mancanza di accordo tra le parti da raggiungersi nel termine massimo di 30 giorni, ciascuna delle parti sarà libera di adire la competente autorità giudiziaria da individuarsi nel Giudice competente nel luogo in cui è ubicata la sede legale dell'associazione.

ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e le leggi speciali in materia di associazioni non riconosciute.